



PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia Sh.S. 100; Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto (decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati) — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 14: <i>Concessione grande pesca quindicennale a favore della Società «TONNARA HABO» Distretto di Alula.</i>	Pag. 182
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 15: <i>Istituzione Distretto Coriolei.</i>	» 193
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 16: <i>Istituzione Delegazioni Distrettuali.</i>	» 193
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1963, n. 17: <i>Istituzione Distretti.</i>	» 193
DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 9 febbraio 1964, n. 18: <i>Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore degli eredi del defunto Sig. Ibrahim Mohamedali.</i>	» 194

PARTE SECONDA

LAWS AND DECREES

N. N.

3 NOV 17

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D.P.R. 26 maggio 1963, N. 14.

Concessione grande pesca quindicennale a favore della Società «TONNARA HABO»
Distretto di Alula.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 75 della Costituzione;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 1951, n. 15 che approva l'Ordinamento per l'esercizio della pesca nel territorio della Repubblica;

VISTA la Legge 5 luglio 1958, n. 23, articolo 3, che autorizza il Governo ad approvare una concessione di grande pesca per un periodo trentennale a quella Società che si impegni di attuare una immediata ripresa della attività produttiva e ad ampliare gli impianti;

VISTA la domanda inoltrata dalla Società «TONNARA DI HABO» con sede a Mogadiscio in data 15 dicembre 1958, tendente ad ottenere una concessione di grande pesca nella zona tra il Ras Filuk e Gibirò (Distretto di Alula);

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro Industria e Commercio di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Per la durata di quindici anni a datare dal 1° Gennaio 1963 è accordata alla Società Habo — TONNARA DI HABO — S.p.A. con sede a Mogadiscio, una concessione di grande pesca entro il tratto di mare compreso tra Ras Filuk (Alula) e Gibirò, ad occidente di Habo e l'occupazione e l'uso di alcuni appezzamenti di terreni demaniali siti in località Habo e Ghesselei, come dall'unito disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 26 maggio 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro delle Finanze

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

Il Ministro Industria e Commercio

IBRAHIM OSMAN FOD

VISTO e Registrato - Reg. n. 4, Foglio n. 120.

Mogadiscio, li 22 gennaio 1964.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentosessantatre, addì dieci del mese di Novembre in Mogadiscio, negli Uffici del Ministro dell'Industria e Commercio.

PREMESSO

— che con decreto amministrativo del Governo della Somalia reso addì 21 Dicembre 1958, rep. 198 — registrato il 14 Febbraio 1959 al n. 14, foglio 68 e pubblicato nel B.U. della Somalia n. 4 del 1° Aprile c.a. — veniva volturata alla Società «HABO — TONNARA DI HABO - S.p.A.» con sede in Mogadiscio, la concessione di grande pesca entro il tratto di mare compreso tra Ras Filuk (Alula) e Gibirò ad occidente di Habo e la occupazione e l'uso di alcuni appezzamenti di terreno demaniale siti in località Habo e Ghesselei;

— che con domanda 15 Dicembre 1958, la Società concessionaria chiedeva alla competente Autorità la proroga per trenta anni della concessione come sopra assentita, che andava a scadere il 30 Maggio 1960;

— che con la Legge 5 Luglio 1958, n. 23 il Governo della Somalia è stato autorizzato ad approvare con proprio decreto le condizioni del disciplinare relativo alla concessione stessa ed alla sua durata. Tutto ciò premesso, viene approvato il seguente disciplinare sottodescritto — in segno di accettazione — dall'on.le Ibrahim Osman Fod, Ministro dell'Industria e Commercio per conto del Governo della Somalia e del Sig. Roberto Camenzind per conto della Società concessionaria.

Art. 1.

Il Governo della Somalia — in seguito denominato Governo — accorda alla Società «HABO — TONNARA DI HABO - S.p.A.» con sede in Mogadiscio, in seguito denominata Società — una concessione di grande pesca per la durata di 15 (quindici) anni, nella zona tra Ras Filuk (Alula) e Gibirò compiutamente delimitata nella planimetria che si allega al presente disciplinare per costituirne parte integrante.

La concessione darà diritto alla Società concessionaria di esercitare nel tratto di mare delimitato dalla planimetria suddetta, la pesca ed ogni altra attività ad essa connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la necessaria industrializzazione.

Per la esplicazione di tale attività e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature relative viene concesso alla Società di continuare a detenere per quindici anni — a decorrere dalla data che sarà fissata dal decreto di cui al successivo art. 8 — l'occupazione e l'uso della superficie di mq. 58.000 circa, di terreno demaniale dei quali mq. 43.368 per lo stabilimento di Habo, mq. 7.000 per il magazzino doganale di Alula e mq. 7.632 per l'impianto di raccolta di Ghesselei, come dall'acclusa planimetria.

Art. 2.

La durata quindicennale della concessione avrà decorrenza dalla data fissata nel decreto che approva le condizioni contrattuali del presente disciplinare.

Art. 3.

La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova, restando a cura e spese della Società la esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee, etc. dei quali la Società stessa assumerà la responsabilità e gli oneri.

Art. 4.

La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza con decreto per periodi novennali — a giudizio insindacabile del Governo — purchè la Società ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza della concessione stessa.

Art. 5.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 — comma 2° — dell'Ordinamento sulla Pesca, la concessione non conferisce alcun diritto di esclusività a favore della Società. In ogni caso i cittadini Somali potranno liberamente pescare — nelle forme e secondo gli usi consuetudinarii — nel tratto di mare territoriale specificato nell'art. 1.

Art. 6.

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato in caso di inadempienza agli obblighi del disciplinare.

Art. 7.

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato qualora interessi marittimi e ragioni di pubblica utilità avessero a richiederlo. In tal caso la Società, avrà diritto ad una indennità da determinarsi nella misura e nei modi specificati nell'art. 18.

Art. 8.

La concessione sarà revocata con decreto motivato del Governo, qualora la Società concessionaria non avrà avviato — entro il termine di tre anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, il seguente programma di ammodernamento delle attrezzature:

- 10) COSTRUZIONE EDIFICIO CENTRALE LAVORAZIONI
in cemento armato, copertura in eternit, pavimentazione in cemento, razionalmente fornito di ogni accorgimento tecnico e di areazione, mt. 77 suscettibile di ampliamenti, per mt. 16 di larghezza Sh.So. 500.000
- a) REPARTO COTTURA tonno, con N. 8 caldaie tipo SCOM, per la cottura in cestelli raggruppati, e N. 4 AUTOCLAVI per la sterilizzazione del prodotto confezionato, N. 1 INCASTELLATURA METALLICA per la carica e scarica delle caldaie a mezzo di paranco elettrico da Kg. 750 con piano di scorrimento, e N. 1 INCASTELLATURA — come la predetta — fornita di paranco elettrico da Kg. 500 per la carica e la scarica degli sterilizzatori.
Vasche di lavaggio del tonno e vasche di decantazione.
Impianto per il tiraggio forzato delle caldaie. Sh.So. 154.000
- b) REPARTO AGGRAFFATRICI:
- N. 2 aggraffatrici complete di attrezzature e ricambi per la chiusura di scatole da gr. 100 a kg. 1;
 - N. 1 aggraffatrice — a scatola rotante — con attrezzature e ricambi;
 - N. 2 aggraffatrici complete di attrezzature e ricambi per la chiusura di scatole da Kg. 1 a Kg. 10;
 - N. 2 filtri per olio di oliva Sh.So. 32.740
- c) REPARTO OLEATURA, serbatoio per olio di oliva, piani inclinati e di scorrimento in ferro, attrezzi per pesatura e misurazione Sh.So. 13.300
- d) CENTRALE ELETTRICA:
- 1 gruppo elettrogeno «Lombardini» con dinamo «Pelizzari» potenza 56 kw, 220V, 50Hz, con accessori e ricambi;
 - 1 gruppo elettrogeno «Lombardini» con dinamo «Pelizzari», potenza 30kw 220V, 50Hz, con accessori e ricambi;
 - 1 gruppo elettrogeno «ONAM» 3kw., 110V alternata, con accessori e ricambi;
 - 1 quadro di manovra generale, multilinee;
 - 1 apparecchio per la carica di batterie Sh.So. 65.000
- e) MAGAZZINO PRODOTTI FINITI:
capienza oltre 10.000 case da Kg. 40 cad. Sh.So. 90.000

- f) IMPIANTO PER LA FABBRICAZIONE DI SCATOLE
di lamiera stagnata e litografata;
1 aggraffatrice longitudinale;
1 bordatrice per scatole rotonde;
1 tornio per cilindrare corpi;
1 spuntatrice;
1 pressa a pedale;
1 aggraffatrice rotante;
1 aggraffatrice semiautomatica;
1 cesoia a pedale Sh.So. 16.620
- g) DEPOSITO OLIO OLIVA:
serbatoi in ferro;
apparecchi di pesa e misura Sh.So. 15.750
- 2°) REPARTO ELETTROPOMPE ACQUA MARINA:
1 elettropompa «Martelli» port. Lt. 600
1 elettropompa «Di Vittorio» port. Lt. 600
1 elettropompa «Marelli» port. Lt. 500
1 serbatoio acqua riserva da Lt. 6000 Sh.So. 16.200
- 3°) DECAPITAZIONE E APPICCATOIO TONNI:
Impianto completo distribuito su mq. 345 con vasche
lavaggio, scoli, ecc, capacità Q.li 450-500 giornalieri Sh.So. 24.000
- 4°) OFFICINA MECCANICA:
1 motore «Marelli» HP 12,5, V220, Hz 50;
1 tornio autocentrante;
1 limatrice;
1 sega per ferro;
1 sega per legno HP 3 a nastro;
1 trapano a colonna;
1 mola a smeriglio;
1 motore «Deutz» a HP 10;
1 pompa per tarare;
1 compressore;
1 forgia, incudini, attrezzi ed accessori vari Sh.So. 18.520
- 5°) IMPIANTO MOLITURA:
1 mulino «Niagara» per dura, altri cereali e per la
fabbricazione della farina di pesce;
1 motore Diesel «Jembach» Sh.So. 15.000
- 6°) IMPIANTO COMPLETO per la lavorazione dei ca-
scami destinati alla sfarinatura:
4 caldaie cottura;
3 torchi;
1 autoclave;
1 verricello;
capre in ferro, ponte con verricello, serbatoi Sh.So. 14.800

7°) MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE:

- 1 tagliatrice elettrica «Somme» per tonni grandi e medi;
- 1 tagliatrice-elettrica «Berkel» per tonni piccoli;
- 1 macchina blocchiera, completa di stampi, per la fabbricazione di blocchi in cemento per costruzioni;
- 1 motopompa «Lombardin» HP 6,5 e centrifuga da Lt. 500;
- 1 serbatoio acqua per detta Sh-So. 21.000

- 8°) Delle 39 costruzioni nuove o ripristinate dalla Società saranno demolite quelle superate nella struttura o impiego, e sostituite gradualmente con altre costruzioni razionali e moderne, in muratura o legno, completate di ogni servizio igienico-sanitario. Le costruzioni in parola dovranno comprendere oltre ai reparti per le lavorazioni, ai magazzini, alloggi per il personale dipendente, per ospitare il personale di transito e di sorveglianza, anche infine un adeguato alloggio per i funzionari del Governo. (Preventivo) Sh-So. 100.000

9°) ATTREZZATURE DI MARE:

- 1 motobarca «Tirreme» mt. 9,50 s.l. Tonn. 4,75, con motore Ansaldo 20 HP e verricello salpareti;
 - revisione completa dello scafo;
 - sostituzione del motore;
 - adeguata attrezzatura long-line;
- 3 barche «Lampara», «Delfina», «Sisina»;
 - revisione completa degli scafi;
 - dotazione di motori ausiliari o fuoribordo;
 - adeguata attrezzatura di pesca;
 - adeguata attrezzatura di lampare;
- 1 motobarca «Maria» HP 10 mt. 6,80;
 - revisione completa dello scafo;
 - revisione o sostituzione motore;
 - attrezzatura long-line;
- 1 pontone o zatterone per la carica e scarica dai piroscafi;
- 8 motobarche veloci, lungh. mt. 8-10, HP 18-24, complete di attrezzature long-line;
- 16 gozzi da rimorchio, con attrezzatura di pesca Sh-So. 578.000

10°) IMPIANTO FRIGORIFERO da 30-50 mc. per la conservazione dell'esca e del tonno, in modo da mantenere costante la ricettività dello stabilimento in Q.li 450-500 di tonno fresco, capace di assicurare una produzione giornaliera di 150-200 Q.li di prodotto finito Sh.So. 50.000

11°) AUTOMEZZI:

1 autocarro portata Q.li 30;
1 autocarro portata Q.li 30;
1 autocarro portata Q.li 30;
2 autovetture «Landrover»;
2 autocarri portata Q.li 50 Sh.So. 108.500

TOTALE GENERALE Sh.So. 1.833.430

Tale programma è da effettuare gradualmente, nella debita considerazione degli oneri economici.

Art. 9.

La Società si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei. La Società oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 10, acquisterà tutto il prodotto dei pescatori locali attinente alla conservazione e alla lavorazione sul proprio stabilimento, al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con la approvazione delle Autorità locali.

Art. 10.

Per l'ingaggio, la retribuzione e la previdenza sociale di tutto il personale dipendente, la Società dovrà attenersi alle norme del Codice del Lavoro, del Codice Marittimo e delle altre Leggi vigenti nella Repubblica.

Art. 11.

Nel tratto di mare interessato dalla concessione in oggetto, è vietata dalla Società la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali non dannosi, i quali non siano pervenuti a dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento.

E' altresì proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplosive, è parimenti vietato di gettare e diffondere nelle acque materie atte ad intorbidire, stordire ed uccidere pesci ed altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali storditi e uccisi.

Art. 12.

La Società si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordate in concessione ai sensi dell'art. 1, gli impianti e i magazzini esistenti, in condizioni tali da dare sicuro affidamento di osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 13.

La Società si impegna a provvedere a sue spese e cura, per la durata tutta della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti, macchinari, magazzini, etc. installati nelle aree demaniali concesse. La Società si ritiene inoltre moralmente impegnata a dare il proprio apporto a quelle iniziative ed istituzioni dirette all'allevamento tecnico e culturale e sociale della popolazione del Distretto di Alula.

Art. 14.

In riconoscimento della concessione della zona di pesca la Società pagherà al primo gennaio di ogni anno un canone di Sh.So. 2.000, —e, per l'occupazione e l'uso della superficie specificato all'art. 1, sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti la Società corrisponderà un canone annuo di Sh.So. 4.000.

Art. 15.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare, la Società verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare, la somma di Sh.So. 5.000 a titolo di deposito cauzionale.

Qualora ai sensi del presente disciplinare, il Governo dovesse pronunciare la decadenza alla concessione della Società per constatate inadempienze, la Società presta sin da ora il suo consenso acchè il Governo incameri, a favore dell'Erario ed al suo insindacabile giudizio, tutta la cauzione.

Art. 16.

La Società dovrà lasciare libero accesso nelle aree concesse, negli stabilimenti arettivi e sui mezzi di pesca, agli Ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto e ad ogni altro incaricato del Governo che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio.

La Società si obbliga di adempiere alle prescrizioni di polizia che il Governo riterrà di imporre per l'illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 17.

Qualora la concessione venga revocata a norma degli articoli 7 e 8 del presente disciplinare, le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili) diverranno di proprietà del Governo, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso. Rimarranno invece, di proprietà della Società, le installazioni adibite alla preparazione ed alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti nonchè il materiale galleggiante e le reti, salvo al Governo il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento.

Rimane comunque salvo il diritto da parte del Governo di pretendere la restituzione delle aree sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra ridotte allo stato di pristino. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di avere vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinuncia della Società stessa o per il fallimento della medesima.

Art. 18.

Qualora la concessione venga revocata a norma dell'art. 6 del presente disciplinare, sarà dovuto alla Società un equo indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, anche del tempo per il quale la Società stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore delle opere stabili erette sui beni connessi, detratto l'ammontare degli effettuali ammortamenti.

L'indennizzo di cui al comma precedente sarà fissato dal Governo concedente. In caso che la Società non ritenga equo e remunerativo l'indennizzo fissato essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominati uno dal Governo, uno dalla Società e il terzo con funzione di Presidente, dai due arbitri o — in caso di disaccordo — dall'Autorità Giudiziaria competente.

Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori. Il Collegio arbitrale avrà sede in Mogadiscio.

Art. 19.

In revoca della concessione dei casi previsti dai precedenti articoli 17 e 18 dovrà essere pronunciata con decreto motivato del Ministro per l'Industria e Commercio, previa diffida della Società a presentare entro un termine di trenta giorni le sue deduzioni.

Art. 20.

Alla data del 30 giugno di ogni anno la Società rimetterà al Governo una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno decorso unitamente ai dati relativi al prodotto pescato, a quello conservato, di sottoprodotti ed alla loro lavorazione,

Art. 21.

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare, è subordinata al preventivo consenso del Governo, senza di che sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 22.

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia, purchè non in contrasto con i diritti acquisiti dalla Società in virtù del presente disciplinare.

Art. 23.

La sorveglianza sulle operazioni di pesca, di conservazione, di lavorazione, di confezione del prodotto, nonché l'accertamento e la repressione delle eventuali infrazioni alle norme giuridiche che regolano dette materie, saranno esercitate dalle competenti Autorità dello Stato, e a norma di legge.

Art. 24.

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli, in caso di infrazione alle clausole contrattuali fissate dal presente disciplinare per colpe della Società concessionaria, il Ministro dell'Industria e del Commercio potrà disporre in sede amministrativa l'incameramento parziale o totale della cauzione di cui all'art. 15 in favore dello Stato. Il provvedimento sarà adottato con provvedimento motivato, impugnabile davanti la Corte Suprema a norma di legge. La Società concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione entro tre mesi dalla esecuzione, se acquiescente o dall'eventuale rigetto dell'impugnazione se ricorrente.

Art. 25.

Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale nazionale alla attività dell'impresa, la Società concessionaria si impegna a consentire la cessione di azioni sociali per il loro valore reale allo Stato, ad Enti Pubblici o a cittadini somali, in misura complessivamente non superiore al 49% ovvero a disporre, entro un termine stabilito di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio l'aumento del proprio capitale azionario per l'eventuale sottoscrizione da parte dello Stato, di Enti Pubblici o di cittadini Somali, entro il limite massimo di cui sopra.

Art. 26.

Le vertenze fra il Governo e la Società in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione, sia al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Collegio arbitrale istituito secondo le norme stabilite dall'art. 18.

Art. 27.

A tutti gli effetti del presente atto la Società di eleggere il proprio domicilio in Mogadiscio.

Art. 28.

Le spese e le tasse del presente atto sono a carico della Società.

Art. 29.

Per tutto quanto non sia previsto dal presente disciplinare valgono le norme di legge e di regolamento attualmente vigenti in Somalia e che potranno essere successivamente emanate, salvo quelle meno favorevoli a quanto previsto dal presente disciplinare.

Fatto, letto e sottoscritto.

Per la SOCIETA'
ROBERTO CAMENZIND

Per il GOVERNO
Il Ministro Industria e Commercio
IBRAHIM OSMAN FOD

TESTE: Avv. Gaetano Chapron.

» Sig. Hassan Mohamed Hassan.

D.P.R. 28 dicembre 1963, n. 15.
Istituzione Distretto di Coriolei.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, comma 2°, della Costituzione;
VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;
RITENUTA la necessità di dover elevare a Distretto l'attuale Delegazione distrettuale di Coriolei;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito, con decorrenza 1° gennaio 1964, il Distretto di Coriolei.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro dell'Interno sarà determinata la circoscrizione del Distretto di cui all'articolo precedente.

Mogadiscio, il 28 dicembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHEBARMARKE

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 12.

Mogadiscio, il 31 dicembre 1963.

Il Sost. Magistrato ai Conti: MOHAMED HAGI OSMAN.

D.P.R. 28 dicembre 1963, N. 16.
Istituzione Delegazioni Distrettuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo,
RITENUTO necessario d'istituire le Delegazioni distrettuali di: Geriban, Audegle, Tigieglo e Mahas;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono istituite, con decorrenza 1° Gennaio 1964, le Delegazioni distrettuali:

- di Geriban nel Distretto di Galcaio;
- di Audegle nel Distretto di Afgoi;
- di Tigieglo nel Distretto di Hoddur;
- di Mahas nel Distretto di Bulu Burti.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 11.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1963.

Il Sost. Magistrato ai Conti: MOHAMED HAGI OSMAN.

D.P.R. 28 dicembre 1963, n. 17.
Istituzione Distretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75, comma 2°, della Costituzione;
VISTA la Legge 3 giugno 1962, n. 14 sull'Ordinamento del Governo;
RITENUTA la necessità di dover istituire i Distretti di Buhedle, Las Gorei e Garadag;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituiti, con decorrenza 1° Gennaio 1964, i Distretti di:

- Buhodle;
- Las Gorei;
- Garadag.

Art. 2.

Con successivo Decreto del Ministro dell'Interno sarà determinata la circoscrizione dei Distretti di cui all'articolo precedente.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1963.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

Il Ministro dell'Interno

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 9.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1963.

Il Sost. Magistrato ai Conti: MOHAMED HAGI OSMAN.

MINISTERO DELLE FINANZE

D.M. 9 febbraio 1964, N. 18.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore degli eredi del defunto Sig. Ibrahim Mohamedali.

IL MINISTRO

VISTI gli articoli n. 77 e n. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 di Rep.;

VISTO il D.A. 13 settembre 1956, n. 99 di Rep.;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950, sono tuttora applicabili, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R.D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Ibrahim Mohamedali intesa ad ottenere in concessione perpetua a scopo edilizio i lotti di terreno N. 21 A e N. 22 A del P.R. di Mogadiscio — in data 7 dicembre 1933;

CONSIDERATO che, la Commissione Edilizia nella sua tornata del giorno 12 luglio 1935, ha deliberato di assegnare i lotti N. 21 e N. 22 della nuova lottizzazione della zona di Amaruine al Sig. Ibrahim Mohamedali;

VISTO il foglio n. 16270 del 20-9-1935 della Direzione Affari Civili con cui si da mandata all'Ufficio Opere Pubbliche della consegna delle aree di cui sopra;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta mq. 1.610, è stata consegnata al Sig. Ibrahim Mohamedali, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 10 febbraio 1936;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 202ª seduta del 29 ottobre 1956;

VISTA la bolletta n. 124514 di prot. in data 8 marzo 1956, dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante che il Sig. Ibrahim Mohamedali ha pagato la somma di So. 1.610, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

VISTO il foglio n. 424022 di prot. in dat 21-1-1964, del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 20-10-1956, è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il Nulla-Osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio in Via Roma, rilasciato dall'Amministrazione Municipale di Mogadiscio con foglio n. 20165 di prot. in data 9 dicembre 1938;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore del Sig. Ibrahim Mohamedali la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale mq. 1 610, sito in Mogadiscio — Via Roma.

Mogadiscio, li 9 febbraio 1964.

ABDULCADIR MOHAMED ADEN

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 23.

Mogadiscio, li 12 febbraio 1964.

Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.